

Publicato il 04/01/2023

N. 00150/2023REG.PROV.COLL.
N. 03287/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3287 del 2022, proposto da Università degli Studi di Roma Tre, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Andrea Bulleri, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Stefano Converso, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02663/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Andrea Bulleri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Guido Corso e Fabrizio Sperduto su delega di Alessandro Capone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto avanti il TAR per il Lazio, l'odierno appellato ha impugnato una serie di atti relativi alle operazioni della procedura pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura, ai sensi dell'art. 24, co.3, lett. a) della legge n. 240/2010.

In particolare, in attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 – Asse III – Istruzione e Formazione, la Regione Lazio ha diramato un avviso pubblico per l'assegnazione agli atenei regionali di “*contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze*”, stanziando la somma di euro 2.322.432,00 a gravare sul bilancio 2020.

L'avviso pubblico ha previsto un termine per la presentazione da parte delle Università del Lazio dei progetti di ricerca da finanziare. Successivamente, sulla base della valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione di valutazione, è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento.

Fra i trentadue progetti approvati dalla Regione, quattro sono stati presentati dall'Università di Roma Tre. Uno, in particolare, (La progettazione architettonica per il Designer-Build) è stato presentato dal Dipartimento di Architettura della medesima Università. A ciascuno dei progetti approvati viene assegnata una somma di euro 72.576,00 con la quale la Regione concorre alla spesa prevista per la retribuzione lorda del ricercatore per il triennio di efficacia del contratto, restando la parte residua della spesa a carico del *budget* del Dipartimento. A seguito della pubblicazione del bando relativo

al progetto ora richiamato, hanno presentato domanda quattro dottori di ricerca. Di questi, solamente due si sono presentati al colloquio previsto a conclusione della procedura (Andrea Bulleri, odierno appellato e Stefano Converso, odierno controinteressato). Quest'ultimo è risultato vincitore, con il punteggio di 84,00 su 100,00, mentre al Bulleri è stato assegnato il punteggio di 75,91 su 100,00.

Contro l'esito del concorso, la delibera di nomina della Commissione giudicatrice, il verbale n. 1 dei lavori della medesima Commissione, il Bando e il "Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Roma Tre", ha proposto ricorso avanti il giudice di prime cure l'odierno appellato.

Con sentenza n. 2663/2022 del 7 marzo 2022, oggi impugnata, il TAR per il Lazio, Sez. III, ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, giudicando in particolare fondato il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, annullando per quanto d'interesse gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Il primo motivo di gravame, accolto in prime cure, lamentava la violazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010 in quanto il Bando, in combinato disposto con il Regolamento di Ateneo, non avrebbe dovuto prevedere, secondo il ricorrente, che nella valutazione preliminare dei candidati fosse accertata la coerenza del curriculum e dei titoli dichiarati con lo svolgimento della prevista attività di ricerca, dovendosi invece solamente applicare i criteri generali del settore concorsuale o di uno o più settori scientifico-disciplinari individuati. Al contrario, la previsione e applicazione di un criterio di massima, contenuto nel Bando (art. 7), che assegnava alla Commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati, il compito di "*accertarne la coerenza con lo svolgimento della prevista attività di ricerca*", avrebbe irrimediabilmente viziato la procedura di valutazione. Tale criterio di massima,

è risultato ripreso dalla Commissione (verbale n. 1 del 7 gennaio 2020), che nell'ambito dei 50,00 punti previsti per la valutazione delle pubblicazioni, ne ha destinati 10 alla *“specificità delle pubblicazioni in riferimento alle tematiche specialistiche previste nel bando”*.

L'impugnativa in prime cure ha investito, oltre al Bando, anche l'art. 11, co. 2, del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Roma Tre”, ove recita *“nel caso in cui nel bando di cui all'art. 10, comma 2, sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca, le Commissioni giudicatrici, nella valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando”*.

La questione è stata esaminata dal primo giudice che ha concluso che *“parametro esclusivo di giudizio è l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari all'interno del settore concorsuale – un parametro rimesso non alla discrezionalità del singolo Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale”*. Pertanto non *“è consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientrati nel settore stesso”*. Ad avviso del primo giudice, in particolare, l'individuazione dell'ambito di ricerca ad opera del decreto di indizione della procedura selettiva assume una valenza circoscritta al piano meramente informativo. Si tratterebbe, cioè, di una informazione fornita ai partecipanti alla selezione sul contenuto dei loro futuri compiti, ma non di un criterio di selezione dei concorrenti.

Con ordinanza n. 3287/2022 del Consiglio di Stato, Sezione Settima, l'esecutività della sentenza impugnata, impregiudicato il merito, è stata sospesa, ritenuto sussistente un profilo di *periculum in mora* per come deducibile dagli argomenti esposti dalla parte appellante e ritenuti dal collegio rilevanti.

DIRITTO

In sede di appello, al fine di contestare l'erroneità della sentenza, si è argomentato da parte appellante:

-che il primo giudice non ha tenuto conto della specificità della procedura in questione, che riguarda un posto di ricercatore finanziato per due terzi (€ 72.576,00 su un totale di € 108.828,90), a seguito di selezione, dalla Regione Lazio con fondi europei. Tale peculiarità della procedura è stata in realtà giudicata non rilevante dal TAR per il Lazio, con l'argomento che il vincitore è chiamato a svolgere attività didattica e di ricerca di *“portata generale: che non appare suscettibile di deroga in forza di un profilo – quale il dedotto elemento inerente alla provenienza dei fondi pubblici (destinati alla copertura finanziaria del progetto di ricerca individuato nell'ambito della procedura selettiva) – che appare estraneo alle esigenze di imparzialità della procedura selettiva e di parità di trattamento dei concorrenti”*. Invero, sottolinea l'appellante, utilizzando fondi europei nell'ambito del POR Lazio FSE 2014-2020, l'Università non utilizza genericamente fondi pubblici, bensì finanzia uno specifico progetto, individuato a seguito di una selezione affidata ad una Commissione nominata dal Direttore della competente Direzione regionale. In tal senso, secondo l'appellante, che i titoli e le pubblicazioni dei concorrenti siano valutati anche in relazione alla loro maggiore o minore pertinenza al progetto da realizzare è del tutto ragionevole e giustificato dal fatto che l'ente pubblico che eroga i fondi è diverso dall'ente pubblico che si avvale delle prestazioni del ricercatore. L'Università è tenuta nei confronti dei finanziatori all'attuazione di un progetto in funzione dal quale le somme sono state fornite;

-soggiunge l'appellante che quanto argomentato trova fondamento normativo nell'art. 18, co. 6, della legge n. 240/2010, ove recita *“Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altra istituzione straniera, internazionale o sovranazionale, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi”*. Pur essendo rivolta tale disposizione ai concorsi di prima e seconda fascia (mentre il richiamato art. 24 si riferisce ai concorsi per ricercatore), evidenzia l'appellante che essa riguarda genericamente i

“progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea”, senza distinguere tra i partecipanti professori o aspiranti professori e i ricercatori o aspiranti ricercatori. Riguarda cioè progetti fra i quali sicuramente rientrano quelli finanziati dalla Regione Lazio. In casi del genere, si evidenzia, ai criteri di selezione previsti dagli art. 18 e 24 della legge n. 240/2010 si aggiungono quelle stabiliti dal Bando; proprio per conciliare le esigenze dell’Ateneo con quelli della istituzione esterna che finanzia le prestazioni di lavoro del professore o del ricercatore;

- quale diretta applicazione della legge, sottolinea l’appellante, interviene poi l’art. 11, co. 2 del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi d’insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Roma Tre”, pure impugnato dall’odierno appellato in primo grado, nella parte in cui evidenzia che quando la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca, le Commissioni nella valutazione comparativa dei candidati tengono conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando;

- l’interesse della Regione Lazio e dell’Unione europea alla realizzazione del progetto finanziato sarebbe poi attestato da una serie di previsioni (di collaborazione, verifica, controllo) contenute nell’Avviso Pubblico “Contributi per la permanenza nel mondo accademico dell’eccellenza”.

In data 31 maggio 2022 la parte appellata ha depositato appello incidentale, chiedendo che sia integralmente rigettato l’appello proposto dall’odierno appellante Università degli studi di Roma Tre, in quanto inammissibile e infondato, e che sia accolto l’appello incidentale anche con l’effetto di correggere, riformare e/o annullare la sentenza n. 2663/2022 del TAR pe il Lazio, Sezione III, oggetto del presente appello.

Nel merito, con il citato appello incidentale è richiesto l’annullamento:

- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza, n. 2663/2022;
- del Decreto Rettorale del 05.03.2021, Rep. 312 – prot. n. 22890, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre per il Settore concorsuale 08/D1 - SSD ICAR/14 indetta dall’Università di Roma Tre con D.R. n. 1063-2020 del 15.07.2020;
- dell’ art.11, comma 2, del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Roma Tre”, seconda parte, laddove precisa che *“Nel caso in cui nel bando di cui all’art.10, comma 2, sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca le Commissioni giudicatrici, nella valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando”*;
- dell’atto di nomina della Commissione, D.R. n. 1524-2020 del 12.10.2020, prot. n. 158109;
- degli atti della Commissione Giudicatrice, ivi compresi: il Verbale della riunione preliminare n.1 del 07.01.2021 in cui vengono individuati i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, limitatamente alla parte in cui introduce, l’ulteriore criterio e) limitatamente alla sola assegnazione del punteggio; i Verbali n.2 e 3 di valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; il Verbale n.4 del 15.02.2021 della discussione pubblica di titoli e pubblicazioni e prova orale; il Verbale n.5 del 01.03.2021 di attribuzione dei punteggi, di individuazione del candidato idoneo e Relazione finale;
- di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ivi compresi la delibera del Consiglio di Dipartimento di

approvazione della proposta di chiamata del Dott. Stefano Converso a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché per l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con il candidato risultato vincitore.

L'appellante incidentale premette che la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Terza, n. 2663/2022 si è pronunciata solamente sul primo motivo di ricorso e limitatamente alla violazione dell'articolo 24, co. 2, lett a) della legge n. 240/2010, dell'art. 7 del Bando e del criterio e) indicato nel verbale 1, ritenuta fondata e assorbente, mentre non si è pronunciata su tutte le altre doglianze sollevate nel medesimo primo motivo di ricorso né sul secondo e terzo motivo, che pertanto vengono riproposti e richiamati integralmente.

Nel merito, sono dedotti cinque motivi in diritto.

Con il primo motivo, è dedotta l'illegittimità parziale dell'art. art.11, comma 2, del "Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Roma Tre", nella parte in cui prevede che quando la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca, le Commissioni nella valutazione comparativa dei candidati tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando. Ciò per violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge n. 240/2010, art. 24; del D.M. 25 maggio 2011, n. 243; del Bando - D.R. n. 1063-2020 del 15.07.2020, prot. n. 111962; del D.R. 391/2020; dei principi generali in tema di motivazione, correttezza e di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione; artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni), anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, richiamati dall'art. 24 della legge n. 240/2010. Eccesso di potere

per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, incoerenza, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, insufficienza istruttoria, carenza di motivazione. Violazione della par condicio tra i candidati, illegittimità derivata e sviamento. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Con conseguente illegittimità dei verbali di valutazione della Commissione laddove a tale criterio di valutazione fanno riferimento e decurtazione dei relativi punteggi.

In particolare, ritiene l'appellante incidentale che il primo giudice, che ha dichiarato illegittimi l'art. 7 del Bando e il criterio e) indicato nel verbale 1, per violazione dell'articolo 24, co. 2, lett a) della legge n. 240/2010, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo anche l'art. 11, co. 2 del richiamato "Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Roma Tre", seconda parte, ove specifica che le Commissioni giudicatrici, nella valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando., per evidente violazione del principio di esclusività, quanto alle valutazioni di competenza della Commissione, del settore scientifico-disciplinare, e violazione dell'art. 24, co. 2, della legge n. 240/2010, non rilevando, ad avviso dell'appellante incidentale, l'ambito di ricerca definito dal bando ai fini della valutazione, quanto meramente a fini informativi.

Con il secondo motivo, è dedotta l'illegittimità del criterio e), finalizzato alla sola attribuzione di un punteggio indicato nel verbale 1 perché non previsto né nel Bando né nell'art.24 della legge n. 240/2010, né nel DM 243/2011, e quindi "non valutativo" – decurtazione dei punteggi attribuiti alle pubblicazioni sub criterio e) e proclamazione di Bulleri come vincitore - Violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della legge n. 240/2010, art. 24; del D.M. 25 maggio 2011, n. 243; dell'art.7 del Bando - D.R. n. 1063-2020 del 15.07.2020, prot. n. 111962; dell'art.11 del D.R. 391/2020

“Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Roma Tre”; dei principi generali in tema di motivazione, correttezza e di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione; artt. 1 e 3, L. 241/1990 e successive modificazioni), anche in relazione ai principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, richiamati dall’art. 24 della L. 240/2010. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, incoerenza, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti. Violazione della par condicio tra i candidati, illegittimità derivata e sviamento. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, con conseguente illegittimità dei verbali di valutazione della Commissione laddove a tale criterio fanno riferimento e decurtazione dei relativi punteggi.

In particolare, si considera il criterio “e)” di valutazione previsto per l’attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni comunque illegittimo perché compare per la prima volta nel Verbale n. 1 della Commissione, non essendo previsto in nessun altro atto legislativo, regolamentare o amministrativo, e solo come criterio per attribuire i punteggi alle pubblicazioni in sede di discussione orale. Ad avviso dell’appellante incidentale, di conseguenza, l’illegittimità e illogicità del criterio e) è macroscopica e manifesta, in quanto si tratta dell’unico criterio sui 12 previsti per il quale il punteggio non è associato ad alcuna valutazione o altra motivazione espressa. L’assegnazione di tale punteggio peraltro, nel caso di specie, è risultato decisivo per il candidato vincitore Converso.

Con il terzo motivo, è stato dedotto: pubblicazioni non valutabili del candidato vincitore - Violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della legge n. 240/2010, art. 24; D.M. 25 maggio 2011, n. 243, art. 3; dell’art.7 del Bando - D.R. n. 1063-2020 del 15.07.2020, prot. n. 111962; dell’art. 11,

comma 1 e 4, del D.R. 391/2020 “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Roma Tre”; criteri determinati con Verbale n.1 del 07.01.2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

In particolare, si lamenta sul punto un difetto d’istruttoria, in quanto, secondo l’appellante incidentale, emerge dagli atti che in nessun punto del Verbale n. 3 la Commissione ha dato atto dell’applicazione dei criteri di valutazione previsti per le pubblicazioni o comunque motivato su quali basi sia stato determinato l’apporto individuale degli autori sulle singole pubblicazioni. In alcuni casi, secondo l’appellante incidentale, talune pubblicazioni sono state erroneamente valutate a favore del vincitore, pur nell’impossibilità della determinazione analitica del suo apporto individuale, e andrebbero comunque considerate non valutabili.

Con il quarto motivo, è stato dedotta la mancata astensione del prof. Desideri, la violazione dell’art.11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e dell’art. 51, comma 1, c.p.c. in ragione dell’attività professionale in comune fra il vincitore e il Presidente della Commissione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

In particolare, lamenta l’appellante incidentale che, nell’insediamento della Commissione giudicatrice, mentre sarebbe stata regolarmente formata la dichiarazione di cui all’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 1172/1948, sarebbe stata omessa l’obbligatoria dichiarazione sull’incompatibilità prescritta dall’art. 11, co. 1, d.P.R. n. 487/1994. Ciò appare all’appellante incidentale rilevante alla luce del fatto che nel curriculum pubblicato il vincitore Converso dichiarerebbe,

secondo l'appellante incidentale, di intrattenere una solida collaborazione professionale, dedotta dalla durata e dalla natura di un progetto, con lo studio di titolarità del Prof. Desideri, Presidente della Commissione.

Con il quinto e ultimo motivo, è stata richiesta la nomina di una nuova commissione in diversa composizione nonché dedotta la violazione dell'obbligo di motivazione ex art.3 del d.lgs n.104/2010 e art. 111, co. 6, della Costituzione.

In particolare, osserva l'appellante incidentale come con il ricorso n.4774/2021 avesse già chiesto formalmente la nomina di una nuova commissione in diversa composizione. La sentenza non si è pronunciata sulla richiesta, senza però addurre alcuna motivazione. La circostanza è ritenuta rilevante in quanto, nel caso di specie, la mancata pronuncia interviene nonostante l'omessa astensione ex art. 51 e 52 del c.p.c. del Prof. Desideri e la mancata imparzialità della Commissione tutta, asseritamente accertata dalla sentenza stessa di prime cure con il riconoscimento della fondatezza del primo motivo di ricorso.

Conclusivamente, l'appellante incidentale chiede di accogliere il ricorso proposto in primo grado (primo motivo) e per l'effetto dichiarare illegittimi i punteggi assegnati a candidati sub criterio e) e dichiarare di conseguenza il Dott. Bulleri quale vincitore della procedura de qua. In ipotesi, accogliere il ricorso proposto in primo grado (secondo motivo) e per l'effetto dichiarare illegittimi i punteggi assegnati alle pubblicazioni n.7, 10, 11 e 12 di Converso e dichiarare di conseguenza il Dott. Bulleri quale vincitore della procedura de qua. In ulteriore ipotesi, accogliere il ricorso proposto in primo grado e dichiarare illegittimi e pertanto annullare i provvedimenti impugnati, come in epigrafe indicati, disponendo la rinnovazione della procedura valutativa innanzi ad una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione, prescrivendo anche un termine per ultimarla, indicato in 20 giorni e l'obbligo di pubblicazione degli atti sull'Albo dell'Ateneo.

Nelle more del giudizio di merito, le parti hanno entrambe depositato memorie in data 28 ottobre 2022. L'appellato ha altresì depositato memoria di replica in data 7 novembre 2022.

Rileva il collegio la fondatezza dell'appello principale e l'infondatezza dell'appello incidentale.

Quanto all'appello principale, va subito richiamato che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso in ragione della rilevata fondatezza del primo motivo di doglianza, considerato di portata assorbente rispetto alle ulteriori. Con tale motivo, era stata dal ricorrente lamentata l'illegittimità, per violazione e/o errata interpretazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché per eccesso di potere sotto vari profili, dell'art. 7 del bando di concorso, in combinato disposto con l'art. 11, co. 2, del "Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Roma Tre", nella parte in cui è previsto che nella valutazione preliminare dei candidati sia accertata la coerenza del curriculum e dei titoli dichiarati con *"lo svolgimento della prevista attività di ricerca"*, prospettando la conseguente illegittimità dei successivi atti di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice.

Al riguardo, le conclusioni sul punto del primo giudice non possono essere condivise. Ad avviso del collegio, la sentenza impugnata merita di essere riformata per non avere, sul punto, adeguatamente preso in considerazione, alla luce della normativa vigente, la sicura peculiarità della fattispecie, che vede un soggetto finanziatore (Regione Lazio), evidentemente portatore di uno specifico interesse alla realizzazione della ricerca, operante in attuazione di un Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse III – Istruzione e Formazione, volto all'attuazione di progetti di ricerca scelti a seguito di una gara tra gli Atenei. Se da un lato tale peculiarità emerge come dato sostanziale, essendo del tutto intuibile l'interesse del finanziatore al migliore esito della ricerca, sotto un profilo formale il primo giudice non

risulta aver considerato, nella sentenza impugnata – come d’altro canto compiutamente evidenziato dall’appellante – la norma primaria rinvenibile nell’ultimo comma dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che invece ad avviso del collegio trova applicazione alla fattispecie di cui è causa e che espressamente prevede l’applicazione delle norme previste dai relativi bandi per la partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere. Da ciò discende la coerenza del disposto dell’art. 11, co. 2, del più volte citato Regolamento, pure impugnato, ove si stabilisce che nel caso in cui nel bando sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito derivi dal finanziamento di un progetto di ricerca, le commissioni giudicatrici tengono altresì conto dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando.

Analoga violazione del disposto dell’art. 24, co. 2, lett a) della legge n. 240/2010 viene per conseguenza ravvisata dal primo giudice con riferimento all’indicazione contenuta nel Verbale n. 1, nella parte in cui introduce tra i criteri per l’assegnazione del relativo punteggio ai fini della valutazione delle pubblicazioni quello riportato sub e). Tuttavia, tale indicazione non costituisce altro che la concreta estrinsecazione di quella necessità valutativa prevista dal Bando e dall’art. 11, co. 2 del Regolamento, sulla cui legittimità, stante l’interpretazione circa la portata generale del comma 6 dell’art. 24 della legge n. 240/2010, ci si è già soffermati.

Quanto all’appello incidentale proposto, va osservato preliminarmente che nel ricorso vengono in gran parte riproposti i motivi dedotti in primo grado, che non sarebbero stati oggetto di pronuncia, ovvero di pronuncia incompleta, da parte del giudice di prime cure.

Quanto al primo e al secondo di tali motivi - fermo restando quanto detto avuto riguardo all’asserita violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010 – l’appellante incidentale lamenta da un lato la mancata dichiarazione di illegittimità dell’art. 11, co. 2, del più volte citato Regolamento, che sarebbe dovuta discendere dalla constatata violazione del richiamato art. 24, dall’altro

l'illegittimità del criterio e) di valutazione previsto per l'attribuzione dei punteggi nel Verbale n. 1 della Commissione.

Circa tali motivi, ne va rilevata l'inammissibilità per difetto di soccombenza, in quanto la sentenza impugnata ha annullato tutti gli atti impugnati, tra i quali si rinvencono quelli citati nel primo e nel secondo motivo dell'appello incidentale.

Relativamente al terzo motivo, con il quale si censura la valutabilità, e dunque, nella specie, il punteggio attribuito al Converso con riferimento a quattro opere collettanee, senza che sia stato distinto il reale apporto a tali lavori reso dall'interessato, il motivo non riveste fondatezza. La possibilità che non in ogni caso sia possibile individuare l'apporto individuale del candidato, risulta disciplinato e articolato nei criteri di massima dettati dalla Commissione, che si riferiscono in tali casi, ai fini della valutazione, all'ordine dei nomi, alla coerenza con il resto dell'attività scientifica, alla notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica. Criteri richiamati peraltro in plurime pronunce giurisprudenziali.

Relativamente al quarto motivo, concernente la composizione della Commissione e in particolare una consulenza, desunta dal curriculum del Converso, con lo studio professionale del Presidente della Commissione, esso si fonda su deduzioni – importanza del progetto, durata, stabile e solida collaborazione – non dimostrate in atti né su un piano generale né con riferimento a quei criteri di cointeressenza professionale ed economica valutabili alla luce delle disposizioni normative e della prevalente giurisprudenza come ostativi.

Relativamente, infine, al quinto motivo, attraverso il quale l'appellante incidentale lamenta che la sentenza di prime cure non si sia pronunciata sulla richiesta formulata di nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, la censura va respinta in quanto l'obbligo di motivare, da parte del primo giudice, è escluso dalla scelta operata in sentenza di accogliere il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri.

Alla luce delle motivazioni rappresentate, l'appello va accolto. L'appello incidentale è in parte inammissibile e in parte va respinto, in quanto infondato.

Sussistono peculiari ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

L'appello incidentale è dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Valentini

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO

